

Bird & Bird

*Tax Focus* su Accordi  
Preventivi (APA)



# Tax Focus su Accordi Preventivi (APA)

Gli Accordi Preventivi in materia di Prezzi di Trasferimento sono oramai una realtà ben conosciuta alle società italiane appartenenti a gruppi multinazionali, che hanno inteso (o intendono) concordare la corretta remunerazione delle transazioni infragruppo con l'Agenzia delle Entrate, al fine di evitare verifiche, accertamenti e le lungaggini del contenzioso tributario e, quindi, a mitigare la conflittualità tra contribuente e l'amministrazione finanziaria.

L'attuale legislazione regola in dettaglio la procedura relativa agli accordi unilaterali, conclusi tra l'Agenzia delle Entrate e la società del gruppo presente in Italia ovvero il contribuente italiano. Qualora l'accordo coinvolga anche amministrazioni finanziarie di uno o più stati (così detti accordi bilaterali o multilaterali), la procedura seguita è quella prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (art. 31-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600).

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1101, Legge n. 178/2020) ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina degli Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale regolati dall'art. 31-ter del D.P.R. 600/1973.

In particolare, sono state previste alcune precisazioni relative al periodo di efficacia degli accordi siano essi unilaterali che bilaterali.

È stato, inoltre, introdotto un meccanismo di rifusione delle spese del procedimento in caso di Accordi aventi efficacia bilaterale.

Di seguito, una sintesi e alcuni commenti in merito alle modifiche apportate all'attuale disciplina.

L'implementazione delle nuove norme avverrà tramite un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## Disciplina Attuale

Attualmente l'efficacia degli accordi unilaterali e quella degli accordi bilaterali e multilaterali è la seguente:

- **Accordi unilaterali:** vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi. Il contribuente ha, tuttavia, la facoltà di far retroagire gli effetti dell'accordo all'esercizio fiscale in cui l'istanza è stata presentata a condizione che le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo non siano mutate;
- **Accordi bilaterali e multilaterali:** vincolano le parti, secondo quanto concordato con le autorità competenti, anche a decorrere dai periodi d'imposta precedenti all'accordo, ma non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

## Nuova Disciplina

La possibilità di far retroagire l'efficacia degli accordi unilaterali e bilaterali/multilaterali viene allineata e ampliata, in quanto la norma prevede che il termine di decorrenza dell'Accordo potrà essere retroattivo, applicandosi ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento (art. 43 del DPR n. 600 del 1973), indipendentemente dalla data in cui la relativa istanza sia stata presentata. In particolare:

- **Accordi unilaterali:** il contribuente avrà la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo a condizione che (i) ricorrano le medesime circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo e che (ii) non sia iniziata alcuna attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo;
- **Accordi bilaterali e multilaterali:** oltre alle condizioni poc'anzi menzionate, è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti acconsentano ad estendere l'accordo con riferimento alle annualità precedenti.

In entrambi i casi viene espressamente previsto che l'applicazione retroattiva dell'accordo preventivo potrà avvenire mediante l'istituto del ravvedimento operoso ovvero la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Se da un lato la normativa estende l'ambito della retroattività degli accordi sia unilaterali che bilaterali/multilaterali anticipandola rispetto al momento della presentazione dell'istanza di Accordo, dall'altra pone un importante limite, condizionandone l'efficacia al mancato inizio di ispezioni e verifiche.

Da questo punto di vista, al fine di consentire che l'Accordo possa retroagire ad annualità precedenti, per i quali il termine per l'accertamento non sia ancora decorso, sarà importante, sollecitare l'Ufficio Accordi Internazionali (e le autorità competenti nelle altre giurisdizioni) affinché provveda ad un'accelerazione della conclusione della procedura, al fine di prevenire attività di verifica da parte degli Uffici competenti in relazione ad annualità per le quali vi potrebbe essere interesse all'efficacia retroattiva.

In pratica, l'effettivo beneficio introdotto dalla norma dipenderà dalla efficacia dell'attività di negoziazione e conclusione dell'accordo tra i soggetti coinvolti. In caso contrario, la norma potrebbe avere conseguenze negative per i contribuenti, che potrebbero vedere affievolite le possibilità di applicazione retroattiva degli Accordi conclusi, qualora verifiche e/o attività accertative siano iniziate nelle more della conclusione dell'Accordo.

## Spese del procedimento per accordi bilaterali e multilaterali

Attualmente al contribuente non viene richiesto di corrispondere alcun importo all'Agenzia delle Entrate per l'ammissione alla procedura. La Legge di Bilancio prevede una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e multilaterale, mediante il pagamento di una commissione che può variare da Euro 10.000 ad Euro 50.000 in funzione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante. Tali commissioni sono ridotte alla metà in caso di richiesta di rinnovo dell'accordo preventivo.



# Contatti

**Giuliana Polacco**

Senior Counsel

Tel: +39 02 3035 6000

[giuliana.polacco@twobirds.com](mailto:giuliana.polacco@twobirds.com)



**Francesco Drago**

Senior Associate

Tel: +39 02 3035 6000

[francesco.drago@twobirds.com](mailto:francesco.drago@twobirds.com)



**twobirds.com**

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw & Satellite Office: Casablanca

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.